

**Schema di Convenzione per servizio di noleggio auto senza autista per i
soggetti di cui all'art. 3 L.R. n. 19/2007 s.m.i.**

TRA

La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A., con sede legale
in Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v.,
iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al
n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona
del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante,
Luciano PONZETTI (nel seguito per brevità anche "**S.C.R. - Piemonte
S.p.A.**")

E

- _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____=, iscritta al
Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del
presente atto in _____, Via _____, in persona del legale rappresentante
_____, giusti poteri allo stesso conferiti da _____
(nel seguito per brevità anche "**Fornitore**");

OPPURE

- _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____=, iscritta al
Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del
presente atto in _____, Via _____, in persona del legale rappresentante _____,
nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento
Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante _____, sede legale in _____, Via
_____, capitale sociale Euro _____=, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n.
_____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la

mandante ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in ____, dott. ____ ____, repertorio n. ____ (nel seguito per brevità anche “**Fornitore**”)

PREMESSO CHE

a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R.- Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt. 3 e 33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;

b) con D.G.R. n. 90-10532 del 29 dicembre 2008, la Giunta Regionale ha affidato a S.C.R.- Piemonte S.p.A. il compito di individuare un Fornitore unico per il servizio di noleggio auto senza autista da destinarsi ai soggetti di cui all’art. 3 L.R. n. 19/2007 s.m.i., mediante l’espletamento di procedure ad evidenza pubblica predisponendo i relativi atti di gara;

c) nel rispetto di quanto previsto all’art 3 comma 1 e 2 lett. a) e b) L.R. 19/2007 s.m.i., S.C.R.- Piemonte S.p.A. svolge la sua attività, relativamente alla presente Convenzione, anche a favore di quei soggetti che ne facciano espressa richiesta e che abbiano interesse e titolo ad aderire alla presente Convenzione;

d) S.C.R.- Piemonte S.p.A., con disposizione del Presidente del C.d.A n. _____ del _____, in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dalla Regione Piemonte, ha indetto una procedura aperta ai sensi dell’artt. 54 e 55 del D.Lgs. 163/06 s.m.i. avente ad oggetto l’affidamento del servizio di noleggio auto senza autista per i soggetti di cui all’art. 3 L.R. n. 19/2007 s.m.i. mediante il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso.

	e) con provvedimento n._____ del_____, S.C.R.- Piemonte S.p.A. ha	
	aggiudicato definitivamente l'appalto a _____ per un prezzo	
	complessivo di Euro_____oltre I.V.A.. risultanti dall'applicazione dei	
	canoni unitari offerti al numero di auto e ai mesi, di cui all'offerta economica.	
	Le Amministrazioni, ai fini dell'emissione degli Ordinativi di noleggio,	
	faranno riferimento ai canoni unitari offerti – che rappresentano l'importo di	
	Convenzione - fino al raggiungimento dell'importo massimo spendibile;	
	f) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula	
	della presente Convenzione, che, anche se non materialmente allegata al	
	presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione	
	definitiva a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e ha	
	stipulato una adeguata ed efficace copertura assicurativa, prestata da primaria	
	Compagnia per la responsabilità civile verso terzi nonché una polizza di	
	responsabilità civile verso i prestatori di lavoro;;	
	g) il Fornitore ha costituito una rete di assistenza come disciplinato	
	all'articolo 11 del Capitolato Tecnico;	
	h) il Fornitore ha attivato un Call Center secondo quanto disposto dall'articolo	
	14 del Capitolato Tecnico ed ha comunicato un numero verde disponibile	
	nelle 24 ore giornaliere tutti i giorni dell'anno, senza alcun onere per le	
	Amministrazioni contraenti;	
	h) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per S.C.R.-	
	Piemonte S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla	
	stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali	
	del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con	
	l'emissione dell'Ordinativo di noleggio.	
		Pagina 3 di 27

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi il Bando ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione, ancorché non allegati: Codice Etico di S.C.R. – Piemonte S.p.A., Capitolato Tecnico, Disciplinare di gara, Modello offerta Economica, Modello Ordinativo di fornitura, cauzione definitiva, polizza RCT e polizza RCO.

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione ha per oggetto il servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli diversi (tipologie e sub-tipologie indicate all'articolo 4 del Capitolato Tecnico) di nuova produzione ed immatricolazione, senza autista, per i soggetti di cui all'art. 3 L.R. n. 19/2007 s.m.i.

Sono compresi i seguenti servizi:

a) “servizio di noleggio” ivi compreso la consegna, l'immatricolazione, le revisioni e i bollini blu;

b) “servizi connessi” - **compresi nel canone mensile di noleggio** - inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazione di carrozzeria, meccaniche ed elettriche degli autoveicoli noleggiati, la fornitura pneumatici (compresi quelli termici o da neve) e le relative attività di montaggio e smontaggio, il servizio di intervento e recupero

dei veicoli in caso di guasto meccanico o sinistro stradale da garantire a livello europeo, il servizio di sostituzione dei veicoli in caso di indisponibilità per qualunque causa degli stessi da garantire a livello europeo, la copertura assicurativa, nazionale ed internazionale (paesi UE), contro ogni rischio senza applicazione di franchigia e gestione sinistri, servizio di call center, inoltre delle notifiche di contravvenzione così come previsto all'articolo 17 del Capitolato Tecnico.

c) *“allestimenti aggiuntivi opzionali”* - non inclusi nel canone mensile di noleggio – che potranno essere richiesti dalle Amministrazioni. Gli allestimenti aggiuntivi opzionali (elencati a mero titolo esemplificativo all’articolo 2 del Capitolato Tecnico), non sono un elemento vincolante per il Fornitore rispetto ai modelli offerti dallo stesso in sede di gara.

Contestualmente alla scelta dell'autoveicolo offerto ciascuna Amministrazione potrà richiedere gli allestimenti aggiuntivi, se presenti a catalogo, con riguardo al modello di auto offerto. Prima di procedere con l'emissione dell'Ordinativo di noleggio l'Amministrazione richiederà al Fornitore, con riferimento agli allestimenti aggiuntivi, il listino di questi ultimi. Il costo degli allestimenti opzionali sarà uguale al prezzo di listino al momento dell'ordine, decurtato della percentuale di sconto ricavata, per ciascuna sub-tipologia, dalla differenza tra il canone mensile a base di gara e il canone mensile offerto dal Fornitore in fase di gara, suddiviso per il canone mensile a base di gara, moltiplicato 100.

2. Nell'oggetto della Convenzione è altresì compreso l'acquisto, da parte del Fornitore, dei veicoli usati di proprietà dell'ASL TO3 (Allegato n° 1 al Capitolato Tecnico), per un importo complessivo di Euro 24.000,00 (IVA esclusa).

3. Le tipologie di autovetture, le caratteristiche tecniche e l'allestimento minimo di ciascun mezzo sono specificati rispettivamente agli articoli 4 e 25 del Capitolato Tecnico.

4. Con riferimento alle tipologie di veicoli oggetto di Convenzione, nell'ambito del quantitativo totale stimato indicato, non è vincolante per S.C.R. e per le Amministrazioni contraenti, né il noleggio della quantità di auto indicata, né la suddivisione delle quantità che saranno ordinate per i singoli modelli, in quanto determinate e dimensionabili di volta in volta sulla base delle effettive esigenze delle Amministrazioni.

5. Il presente servizio dovrà essere eseguito con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare di gara. I singoli contratti di noleggio tra ciascuna singola Amministrazione e il Fornitore sono regolati dalla presente Convenzione, dal Capitolato Tecnico e dagli Ordinativi di noleggio che ciascun soggetto interessato dovrà inviare al Fornitore per fruire del servizio di cui alla presente Convenzione. I singoli contratti di noleggio vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di noleggio, che devono essere sottoscritti da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Ente, in cui dovranno essere espressamente indicati:

- descrizione (tipologia e sub-tipologia) e quantità di auto da noleggiare;

	<ul style="list-style-type: none"> • combinazione di durata/percorrenza chilometrica (36 mesi/90.000 Km o 48 mesi/60.000 Km); 	
	<ul style="list-style-type: none"> • allestimenti aggiuntivi (se presenti); 	
	<ul style="list-style-type: none"> • ubicazione del luogo di consegna della/delle auto richieste in noleggio ; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • riferimenti per la fatturazione. 	
	6. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le	
	Amministrazioni Pubbliche, né tanto meno S.C.R. - Piemonte S.p.A.,	
	nell'ambito del quantitativo totale stimato, al noleggio della quantità di auto	
	indicata né al rispetto della suddivisione delle quantità che saranno ordinate	
	per i singoli modelli, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore	
	di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo	
	massimo stabilito, gli Ordinativi di noleggio deliberati dalle Amministrazioni	
	che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed	
	efficacia.	
	ART. 3 – IMPORTO MASSIMO SPENDIBILE	
	1. L'importo massimo spendibile – che prescinde dalla quantità di autoveicoli	
	stimata entro il quale le Amministrazioni potranno emettere Ordinativi di	
	noleggio è pari ad Euro _____ oltre I.V.A.; oneri della sicurezza pari	
	ad Euro 0 (zero).	
	2. Il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dei soggetti di cui al	
	comma 1, ad eseguire il servizio di noleggio nel rispetto delle modalità e dei	
	tempi previsti dal Capitolato Tecnico, dalla presente Convenzione e dal	
	Disciplinare di gara, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti	
	con gli Ordinativi di noleggio, sino alla concorrenza dell' <i>importo massimo</i>	
	indicato al precedente comma 1.	
		Pagina 7 di 27

	I corrispettivi dovuti al <i>Fornitore</i> dalle <i>Amministrazioni Contraenti</i> in forza	
	degli <i>Ordinativi di noleggio</i> , sono rappresentati dai canoni mensili relativi al	
	servizio di noleggio di ciascun autoveicolo e della prestazione dei servizi	
	connessi. Non sono inclusi nel canone mensile di noleggio gli allestimenti	
	aggiuntivi di cui all'articolo 2 del Capitolato Tecnico. Il <i>Fornitore</i> non potrà	
	vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad ulteriori adeguamenti, revisioni o	
	aumenti dei corrispettivi come sopraindicati, ad eccezione di quanto previsto	
	al successivo articolo 10, punto 4.	
	3. L' <i>importo massimo</i> , di cui al precedente comma 1, della Convenzione	
	esprime il limite massimo per l'accettazione degli <i>Ordinativi di noleggio</i>	
	emessi dalle <i>Amministrazioni Contraenti</i> . Pertanto, nel limite dell'importo	
	massimo della Convenzione, il Fornitore dovrà erogare il servizio di noleggio	
	autovetture oggetto di Convenzione alle <i>Amministrazioni Contraenti</i> , sulla	
	base del singolo fabbisogno dell' <i>Amministrazione</i> stessa.	
	ART. 4 – DURATA	
	La presente Convenzione ha una durata di 2 (due) anni dalla sottoscrizione	
	della medesima (quale Data di Attivazione).	
	I singoli Contratti di Noleggio, che saranno stipulati dalle <i>Amministrazioni</i> a	
	seguito di emissione degli <i>Ordinativi di fornitura</i> e regolati dalle clausole	
	contenute nella presente Convenzione, avranno durata pari a 36 mesi/90.000	
	Km oppure 48mesi/60.000 Km, a decorrere dalla data in cui l'autoveicolo	
	verrà consegnato e messo a disposizione.	
	Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli	
	Contratti di noleggio, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile	
	aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito l'importo massimo previsto.	
		Pagina 8 di 27

ART. 5 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e a quanto espressamente previsto nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare di gara, a:
- a) rispettare il Codice Etico di S.C.R. – Piemonte S.p.A.;
 - b) assistere le Amministrazioni nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo della Convenzione;
 - c) garantire che il servizio in oggetto sia eseguito in conformità a quanto indicato nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico, nel Disciplinare e nell'Ordinativo di fornitura;
 - d) consegnare i singoli autoveicoli con le modalità e tempi indicati all'art. 5 del Capitolato Tecnico;
 - e) consegnare i singoli autoveicoli nel luogo che verrà indicato nell'Ordinativo di noleggio da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico;
 - f) garantire, per tutta la durata del contratto di noleggio, la disponibilità dei modelli di vetture offerti, salvo il caso di cessata produzione da parte della casa costruttrice (vedi successivo articolo 7 e articolo 4 del Capitolato Tecnico);
 - g) mettere a disposizione veicoli sostitutivi, nei casi previsti all'articolo 12 del Capitolato Tecnico;
 - h) dotare tutti gli autoveicoli da fornire in noleggio delle coperture assicurative indicate all'articolo 15 del Capitolato Tecnico;

La consegna dei singoli autoveicoli sarà effettuata dal Fornitore nei tempi, luoghi e con le modalità stabilite all'articolo 5 del Capitolato Tecnico. Il luogo di consegna verrà precisato nell'Ordinativo di fornitura.

ART. 7 – PREASSEGNAZIONE GRATUITA E CESSATA PRODUZIONE

1. Nel caso in cui non sia possibile rispettare i termini di consegna, per motivi non imputabili alle Amministrazioni contraenti, il Fornitore è tenuto a comunicarlo per iscritto (anche via fax) all'Amministrazione contraente con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data di scadenza. Nella stessa comunicazione dovrà essere indicata una nuova data di consegna, secondo le indicazioni di cui all'articolo 6 del Capitolato Tecnico.

Contestualmente alla comunicazione di cui sopra, il Fornitore renderà immediatamente disponibile in preassegnazione gratuita all'Amministrazione un veicolo di pari o superiore tipologia a quello ordinato, nel rispetto di quanto prescritto all'articolo 6 del Capitolato Tecnico.

2. Nel caso in cui, durante il periodo di validità e di efficacia della Convenzione, il Fornitore non sia più in grado di garantire la consegna di qualche modello per cessata produzione o altro, il Fornitore dovrà fornire, al medesimo canone di noleggio, il modello restyling della vettura oppure, se inesistente, una vettura di classe uguale a quella offerta (compresi gli stessi optional). Naturalmente, a discrezione del Fornitore, possono essere offerti più modelli di vettura e/o in caso di impossibilità di fornire vettura di restyling uguale, si accetta modello di classe superiore, senza aumento del canone.

ART. 8 – ATTIVITA' DI CONTROLLO

S.C.R.- Piemonte S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

ART. 9 – OBBLIGHI DI S.C.R. - PIEMONTE IN RELAZIONE

ALL'USO DEGLI AUTOVEICOLI

S.C.R. – Piemonte si obbliga a far sottoscrivere, alle Amministrazioni che aderiranno alla presente Convenzione, contestualmente alla compilazione dell'Ordinativo di fornitura, un'informativa attraverso la quale dichiarano di attenersi agli obblighi elencati all'articolo 23 del Capitolato Tecnico.

ART. 10 – CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il corrispettivo per le prestazioni contrattuali relative ai singoli ordinativi di noleggio è così articolato:

- canone mensile relativo al servizio di noleggio di ciascun autoveicolo di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) della presente Convenzione e della prestazione dei servizi connessi di cui al comma 1, lett. b) del medesimo articolo, nonché di ogni altra prestazione richiesta per l'esatto adempimento contrattuale;
- allestimenti aggiuntivi opzionali richiesti dalle Amministrazioni - non inclusi nel canone mensile di noleggio (vedi articolo 2 del presente documento);
- eccedenze chilometriche come stabilite e disciplinate all'articolo 20 del Capitolato Tecnico.

Per le prestazioni di cui sopra, gli importi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti verranno corrisposti dietro presentazione di regolari fatture che dovranno essere inviate a mezzo posta all'indirizzo

	dell'Amministrazione ai riferimenti indicati nell'Ordinativo di fornitura. Il	
	Fornitore dovrà emettere, per ciascuna Amministrazione, un'unica fattura	
	mensile relativa a tutti gli autoveicoli noleggiati. La fatturazione avverrà in	
	canoni mensili posticipati.	
	I predetti corrispettivi dovranno essere corrisposti a 60 (sessanta) giorni data	
	fattura fine mese e saranno accreditati sul conto corrente intestato al Fornitore	
	presso _____, IBAN _____. E' facoltà di ciascuna	
	Amministrazione contraente corrispondere il corrispettivo dovuto con	
	bonifico bancario o con rimessa interbancaria (RID).	
	2. Il Fornitore, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si	
	protragga di oltre 60 (sessanta) giorni, rispetto ai termini stabiliti dal	
	precedente comma 3, previa comunicazione scritta a mezzo raccomandata	
	A/R alla Amministrazione inadempiente, potrà sospendere le prestazioni	
	contrattuali relative a nuovi Ordinativi di fornitura emessi dalla medesima	
	Amministrazione inadempiente.	
	3. Il pagamento di ciascuna singola fattura è subordinato alla regolarità	
	contributiva del Fornitore certificato attraverso la presentazione da parte del	
	Fornitore di copia del D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva)	
	in corso di validità, ovvero la verifica della medesima regolarità da parte	
	dell'Amministrazione contraente.	
	Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa	
	imputabile all'Amministrazione richiedente inadempiente, entro il termine di	
	cui al comma 2, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura del 5%; tale	
	misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 del Codice	
	Civile.	
		Pagina 13 di 27

	4. I corrispettivi rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata della	
	Convenzione fatta salva, a partire dal secondo anno di vigenza della	
	Convenzione, la revisione periodica dei prezzi da operarsi sulla base dei dati	
	di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) e comma 5 del D.Lgs. 163/06 s.m.i. con le	
	modalità stabilite nell'art. 115 del medesimo decreto. In mancanza di	
	pubblicazione dei dati rilevati dall'Istituto di statistica, di cui sopra, la	
	revisione viene operata sulla base dell'indice di variazione dei prezzi per le	
	famiglie di operai e impiegati (c.d. FOI) mensilmente pubblicato dall'ISTAT.	
	5. <i>(Nel caso in cui risulti aggiudicatario della Convenzione un</i>	
	<i>Raggruppamento Temporaneo di Imprese)</i>	
	Fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità	
	Generale delle Amministrazioni Contraenti per i contratti passivi in materia di	
	pagamento del corrispettivo, con riguardo all'obbligatorietà del pagamento da	
	effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del	
	Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed	
	impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei	
	confronti del Contraente, ivi incluso quanto stabilito all'art. 37, comma 5,	
	D.Lgs. n. 163/2006, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro	
	quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il	
	Raggruppamento potranno fatturare esclusivamente le attività effettivamente	
	svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in sede di gara risultanti nell'atto	
	costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il	
	Raggruppamento si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente	
	richiesto dall'Amministrazione Contraente. In tal caso la società mandataria	
	del raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e	
		Pagina 14 di 27

	previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e	
	competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta dalle imprese	
	raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto già stabilito,	
	la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.	
	6. Relativamente all'acquisto, da parte del Fornitore, delle auto in disuso di	
	proprietà dell'ASL TO3, le modalità di fatturazione e pagamento saranno	
	concordate tra l'Amministrazione ASL TO3 e il Fornitore stesso	
	successivamente alla stipula della presente Convenzione.	
	ART. 11 – PENALI	
	1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od	
	eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni	
	in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia	
	omesso di trasmettere tempestiva comunicazione all'Amministrazione	
	contraente) od imputabili all'Amministrazione, qualora non vengano rispettati	
	i tempi previsti nel Capitolato Tecnico, S.C.R. e la singola Amministrazione	
	contraente potranno applicare penalità secondo quanto specificato all'articolo	
	22 del Capitolato Tecnico.	
	ART. 12 – PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE	
	DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI	
	1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo	
	all'applicazione delle penali di cui all'articolo 22 del Capitolato Tecnico e al	
	precedente art. 11, dovranno essere contestati al Fornitore, a seconda del tipo	
	di penale come di seguito specificato, per iscritto sia da S.C.R. – Piemonte	
	S.p.A. sia dalla singola Amministrazione Contraente, ed in tale ultimo caso,	
	dovranno essere comunicati dall'Amministrazione - per conoscenza - a S.C.R.	
		Pagina 15 di 27

	il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento	
	degli eventuali maggiori danni.	
	5. S.C.R. - Piemonte S.p.A. potrà applicare, avvalendosi della cauzione, al	
	Fornitore penali di cui all'articolo 22, nn 10 e 11 del Capitolato Tecnico, sino	
	a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo	
	massimo spendibile della Convenzione fermo il risarcimento degli eventuali	
	maggiori danni. Nella determinazione della misura massima del 10%, S.C.R. -	
	Piemonte S.p.A. terrà conto anche delle penali applicate dalle singole	
	Amministrazioni Contraenti, regolarmente comunicate e documentate.	
	6. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione non	
	esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la	
	quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento	
	della medesima penale.	
	ART. 13 – GARANZIE	
	1. Il Fornitore a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti, ha	
	presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla	
	legge, pari a Euro _____ = (_____/00) corrispondente al 10%	
	dell'importo massimo spendibile. In merito allo svincolo ed alla	
	quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 113 del	
	D.Lgs. 163/06 s.m.i.	
	La cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del	
	debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2,	
	del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici	
	giorni, a semplice richiesta di S.C.R. - Piemonte S.p.A.. Detta cauzione è	
	estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e	
		Pagina 17 di 27

	corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli	
	effetti dell'art. 1944 c.c., nascenti dalla Convenzione e dall'esecuzione dei	
	singoli Ordinativi di fornitura.	
	2. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal	
	Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali;	
	pertanto S.C.R. - Piemonte S.p.A., fermo restando quanto previsto al	
	precedente all'art. 11, ha facoltà di rivalersi direttamente sulla cauzione anche	
	relativamente a quegli inadempimenti che determinano l'applicazione delle	
	penali.	
	3. La garanzia opera nei confronti di S.C.R. - Piemonte S.p.A a far data dalla	
	sottoscrizione della Convenzione e nei confronti delle Amministrazioni	
	Contraenti, a far data dalla ricezione degli Ordinativi di fornitura.	
	4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di	
	noleggio, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle	
	obbligazioni nascenti dai predetti contratti di noleggio e sarà svincolata,	
	secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate -previa deduzione di	
	eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. - Piemonte	
	S.p.a. verso il Fornitore -a seguito della piena ed esatta esecuzione delle	
	obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è	
	progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento	
	dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo	
	garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006	
	s.m.i., subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore	
	all'istituto garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle	
	prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale	
		Pagina 18 di 27

	importo garantito, è svincolato dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione rilasciato da S.C.R. - Piemonte S.p.A..	
	5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da S.C.R. - Piemonte S.p.A.	
	6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da S.C.R. - Piemonte S.p.A.	
	7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di noleggio, fermo restando il risarcimento del danno.	
	8. Il Fornitore ha presentato una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, per tutta la durata della convenzione, rinnovabile fino al termine di durata degli ordinativi di fornitura, con massimale non inferiore ad Euro ferma restando l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.	
	9. Il Fornitore, ha presentato una polizza di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, per tutta la durata della convenzione, rinnovabile fino al termine di durata degli ordinativi di fornitura, con massimale non inferiore ad Euro con sottolimito per singolo prestatore non inferiore ad Euro restando inteso che eventuali risarcimenti di danni che, per qualsiasi motivo, non fossero coperti da detta polizza assicurativa resteranno comunque ad esclusivo carico del fornitore.	
		Pagina 19 di 27

ART. 14 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione della Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 C.C., i seguenti casi:

- nel caso di applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo massimo spendibile della Convenzione;
- nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Impresa nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- nel caso di ingiustificata sospensione del servizio;
- nel caso di subappalto non autorizzato;
- nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- nel caso di fallimento o altre procedure concorsuali;
- nel caso di mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A;
- nel caso indicato all'articolo 12 del Capitolato Tecnico (in caso di Furto) sarà risolto di diritto il relativo contratto di noleggio;
- in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.

Nei casi espressamente sopra indicati, la Convenzione è risolta di diritto a seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. e comporta la risoluzione dei singoli Ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso, il Fornitore si

	impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità	
	del servizio in favore delle Amministrazioni Contraenti sino	
	all'individuazione di un nuovo Fornitore.	
	2. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i di	
	noleggio, S.C.R - Piemonte S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata	
	rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente	
	proporzionale all'importo del/i contratto/i di noleggio risolto/i. Ove non sia	
	possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente	
	importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In	
	ogni caso, resta fermo il diritto di S.C.R. - Piemonte S.p.A. al risarcimento	
	dell'ulteriore danno e al rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle	
	che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del servizio.	
	3. I casi elencati ai precedenti punti saranno contestati al Fornitore per iscritto	
	da S.C.R. - Piemonte S.p.A. previamente o contestualmente alla dichiarazione	
	di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.	
	4. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui	
	al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti	
	inadempimenti per i quali S.C.R. - Piemonte S.p.A. non abbia ritenuto di	
	avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di	
	pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.	
	ART. 15 – SUBAPPALTO	
	1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta affida in	
	subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale,	
	l'esecuzione dei seguenti servizi:	
	_____ ,	
		Pagina 21 di 27

Al subappalto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 D.Lgs. 163/06

s.m.i.

ART. 16 – DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE E

REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la
Convenzione ed i singoli Ordinativi di fornitura a pena di nullità della
cessione medesima.

2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, S.C.R. - Piemonte S.p.A. fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, la Convenzione. Conseguentemente le Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti gli Ordinativi di fornitura.

3. La cessione del credito è regolata dall'art. 117 D.lgs. 163/06 s.m.i.

ART. 17 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il sig., Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e di S.C.R.- Piemonte S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ART. 18 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ciascuna Amministrazione richiedente, nell'Ordinativo di noleggio allegato alla presente Convenzione indica il "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 163/06 s.m.i., verificare la corretta esecuzione di ciascun singolo contratto di noleggio

	nonché fornire parere favorevole sull'andamento del servizio ai fini del	
	pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.	
	2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. - Piemonte S.p.A. per	
	garantire i controlli di cui agli artt. 11, 14 e 15 della presente Convenzione e	
	per lo svincolo della cauzione definitiva di cui all'art. 13 della presente	
	Convenzione.	
	3. Il D.E.C., entro 30 (trenta) giorni solari dalla conclusione di ogni singolo	
	noleggio, dovrà inviare a S.C.R. - Piemonte S.p.A. e al fornitore il certificato	
	di regolare esecuzione del servizio in oggetto.	
	ART. 19 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI	
	Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle	
	leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed	
	assistenza dei lavoratori.	
	Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le	
	norme vigenti compreso il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione	
	infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente	
	sicurezza ed igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai	
	propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si presta il servizio, anche in	
	relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso,	
	tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure	
	integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di prestazione del	
	servizio.	
	Resta tuttavia onere delle Amministrazioni contraenti, ai sensi del combinato	
	disposto dell'art. 86, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 28	
	del D.Lgs. n. 81/2008, valutare, all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di	
		Pagina 23 di 27

fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo contratto di noleggio non prevedibili al momento della pubblicazione della presente procedura.

Pertanto qualora l'Amministrazione ritenga sussistere detti rischi da interferenza, l'Amministrazione stessa dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il “Documento unico di valutazione dei rischi” (c.d. DUVRI), che sarà allegato all'Ordinativo di noleggio quale parte integrante dello stesso.

Tale D.U.V.R.I., sottoscritto per accettazione dal Fornitore, andrà ad integrare gli atti contrattuali. Ai fini della determinazione dei costi dei rischi specifici da interferenza si dovrà far riferimento, laddove possibile, al prezziario regionale in vigore, diversamente dovranno essere effettuate singole analisi prezzi sulla base di esperite indagini di mercato.

ART. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003, ossia del “Codice in materia di protezione dei dati personali” con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare.

2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente Convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003.

3. S.C.R. - Piemonte S.p.A. tratta i dati relativi alla *Convenzione* e alla sua esecuzione nonché ai singoli *Ordinativi di fornitura* per la gestione della *Convenzione* medesima e l'esecuzione economica ed amministrativa della stessa, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, S.C.R. - Piemonte S.p.A. acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle *Amministrazioni* ed al *Fornitore*.

4. Le *Amministrazioni Contraenti*, aderendo alla *Convenzione* acconsentono al trattamento da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. dei dati personali alla stessa inviati per conoscenza, per le finalità connesse all'esecuzione e al monitoraggio della *Convenzione* stessa e dei singoli contratti attuativi. Al contempo il *Fornitore* acconsente, per le medesime finalità, al trattamento dei dati personali inviati per conoscenza a S.C.R. - Piemonte S.p.A. dalle *Amministrazioni* in fase di emissione dell'*Ordinativo di fornitura*.

5. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

6. Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di incaricati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa nel bando di gara e suoi allegati.

7. Titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente del Consiglio di Amministrazione di S.C.R. - Piemonte S.p.A., al quale ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti sopradescritti.

	8. Nell’ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base	
	delle previsioni della presente <i>Convenzione</i> , le <i>Amministrazioni Contraenti</i> ed	
	il <i>Fornitore</i> garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto	
	reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D.Lgs. n.	
	196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”).	
	ART. 21 - SPESE CONTRATTUALI	
	Le spese relative alla stesura della Convenzione, al bollo e alla registrazione	
	sono ad esclusivo carico del Fornitore .	
	ART. 22 – DISCIPLINA APPLICABILE	
	1. Il servizio oggetto d’appalto è regolata dalla presente Convenzione, dagli	
	atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato	
	Tecnico e dal Disciplinare.	
	2. Il presente servizio è altresì regolato dalla normativa e dai regolamenti di	
	settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della	
	presente Convenzione e relativi allegati.	
	ART. 23 - FORO COMPETENTE	
	Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all’interpretazione,	
	esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione o relativa ai	
	singoli contratti di noleggio è di competenza esclusiva del Foro di Torino.	
	ART. 24 – CLAUSOLA FINALE	
	1. L’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della	
	Convenzione e/o degli Ordini di fornitura non comporta l’invalidità o	
	inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.	
		Pagina 26 di 27

2. Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte di S.C.R.-Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Torino, li ____ ____

S.C.R. - Piemonte S.p.A. _____

Il Fornitore _____